

proposta di legge n. 209

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 28 dicembre 2007

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 20
“DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI
PUBBLICI OPERANTI IN MATERIE DI COMPETENZA REGIONALE E AI COMPONENTI
DI COMMISSIONI, COLLEGI E COMITATI ISTITUITI DALLA REGIONE O OPERANTI
NELL’AMBITO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE”

Signori Consiglieri,

a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concernente l'approvazione del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" occorre ridefinire le indennità spettanti ai componenti le commissioni in relazione all'entità delle gare.

Con la presente proposta di legge si prevede, pertanto, di modificare la legge regionale 20 del 1984 disponendo che la Giunta regionale determini le indennità di cui sopra in un contesto di semplificazione amministrativa e con la finalità di garantire integrità funzionale ed omogeneità di valutazione.

Art. 1

(Modifica alla l.r. 20/1984)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) è aggiunto il seguente:

“1 bis. L'indennità spettante ai componenti delle commissioni previste dall'articolo 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è determinata dalla Giunta regionale in relazione all'entità delle gare.”.